Rep. n del
DEDITION ICA ITALIANIA
REPUBBLICA ITALIANA
ASL ROMA 5
Via Acquaregna 1/15 - 00019 TIVOLI
***
CONTRATTO PER
CIG
Considerato che la ASL RM5 ha necessità di attivare il contratto in epigrafe, visto l'articolo 17, comma
5, del D.lgs. 36/2023 a mente del quale "omissis L'organo competente a disporre l'aggiudicazione
esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso
dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace"; che "una volta
disposta l'aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall'articolo 18."; Dato atto che
"l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioniomissis";
Atteso che la Asl RM5 non ha rilevato ragioni di estrema urgenza in ordine alle quali sussiste la
necessità di disporre l'esecuzione in urgenza (ovvero ha rilevato);
Precisato atto che la verifica sul controllo dei requisiti ex artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023 ha avuto
esito positivo; che una volta trascorso il termine di 30 giorni decorrenti dall'accesso effettuato presso
la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, trova applicazione quanto previsto
all'articolo 92, comma 3, del D.lgs. 159/11 e pertanto l'aggiudicazione è da intendersi efficace e
produttiva di effetti giuridici e che tale condizione risulta avverata;
Visto quanto sopra, si stipula il presente contratto,
TRA
L'AZIENDA SANITARIA ASL ROMA 5 (C.F. e P.IVA 04733471009) con sede in Tivoli (Rm)

Via Acquaregna I-15 - di seguito denominata "Azienda Sanitaria contraente" - nella persona del

Legale Rappresentante \_\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il\_\_\_\_\_, Direttore Amministrativo

Aziendale, delegato con Deliberazione n	_ dal Direttore Generale Dott.ssa Silvia
Cavalli, giusto decreto del Presidente della Regione Lazio n	n. T00004 del 10/01/2025.
E	
LA SOCIETÀ, con sede in via	codice fiscale e partita
iva (di seguito denominata per brevità "Ditta/S	Società Aggiudicataria" "Aggiudicataria/o"
"Società/Impresa" "Fornitore" "Appaltatore") nella pers	ona dell'amministratore Unico e legale
rappresentante come tale munito dei necessari poteri, del	la Ditta(di
seguito per brevità anche operatore economico)	con sede legale in, alla
Via, codice avviamento postale	, numero di iscrizione al Registro
delle Imprese di, Codice Fiscale e Pa	rtita IVA n, numero REA
, come risulta dalla visura camerale del	, depositata agli atti di questa
Azienda Sanitaria:	
PREMESSO CHI	
I. La ASL Roma 5, con Deliberazione ha	indetto conformemente alle disposizioni
dettate dal D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.	.i. la procedura di gara aperta per
l'affidamento;	
2. la ASL di Roma 5 con Deliberazione h	na approvato tutte le operazioni e gli atti
della procedura di gara e, per l'effetto, ha de	eliberato l'aggiudicazione definitiva e
per un importo di €	;
3. per effetto del provvedimento di aggiudicazione sopra	indicato il Fornitore ha espressamente
manifestato la volontà di impegnarsi e, comunque, risulta co	onseguentemente obbligato ad eseguire le
prestazioni oggetto del presente contratto d'appalto alle o	condizioni, con le modalità e nei termini
stabiliti nel presente atto, nel bando di gara, nel disciplinar	re di gara, nel capitolato tecnico e, più in
generale, nella documentazione di gara cui si rinvia anche s	e non materialmente allegata al presente
contratto;	
4. il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente cont	tratto e dagli atti ivi richiamati e/o allegati,
ivi compresi il bando di gara, il disciplinare di gara ed il	capitolato tecnico e, più in generale, la

e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi necessari per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la corretta formulazione dell'offerta; 5. il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente Contratto d'Appalto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante, ivi inclusa cauzione definitiva determinata ai sensi dell'art. 117 D. Lgs. n. 36/2023, costituita dalla polizza fideiussoria distinta al n. \_\_\_\_\_emessa in data \_\_\_\_\_dalla compagnia \_\_\_\_\_ per un importo pari ad € \_\_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_/\_\_\_) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e le polizze RCT/RCO del personale medico coinvolto nel servizio 6. il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare espressamente e specificamente tutte le condizioni e patti contenuti nel presente contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole e, in particolare, dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente atto; 7. i provvedimenti interni richiamati dal presente contratto sono conservati in formato elettronico acquisito digitalmente nel sistema informativo aziendale e che pertanto non è necessario allegare tali

documentazione di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire

# TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

provvedimenti al contratto ma è sufficiente richiamare i medesimi quali parte integrante del contratto

stesso:

# Articolo I - Norme regolatrici e disciplina applicabile

Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara con i relativi allegati, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l'Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L'esecuzione del servizio oggetto del rapporto contrattuale è, pertanto, regolato, oltre che dal

#### presente contratto:

- dalle clausole del Disciplinare di gara e relativi allegati, dal Capitolato Tecnico e ogni altro atto di gara che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
- dal Codice Civile, dal D. Lgs. n. 50/2016 e dalle altre disposizioni normative, nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia contrattuale.
- dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 in materia di orario di lavoro

  In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara della

  "prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti
  dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dalla ASL RM5.

Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

# Articolo 2 - Documenti facenti parte integrante del contratto e ad esso allegati

- Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, pur non allegati materialmenteallo stesso:
   Deliberazione \_\_\_\_\_\_, di indizione della presente procedura;
   il capitolato tecnico ed eventuali suoi allegati, il disciplinare di gara ed eventuali suoi allegati, allegati alla deliberazione di indizione;
   la Deliberazione \_\_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_\_ di aggiudicazione della presente procedura;
   l'Offerta economica dell'operatore economico allegata alla Deliberazione di Aggiudicazione n.
- l'Offerta tecnica dell'operatore economico e tutti gli elaborati che la costituiscono;

- la Comunicazione di aggiudicazione avvenuta mediante nota prot del/;
- la garanzia fideiussoria nemessa in datadalla compagniaper un
importo pari ad €(euro /) e la polizza assicurativa ndel
acquisita agli atti;
- il codice di comportamento dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 approvato con deliberazione n.
44 del 26 gennaio 2016;
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto e ad esso sono
materialmente allegati:
- l'atto di nomina del responsabile esterno del trattamento dei dati - allegato sub A;
- la dichiarazione di accettazione delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento
dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 – allegato sub B.
Articolo 3 - Oggetto
1. L'Azienda Sanitaria Locale Roma 5, contraente, affida alla ditta;
2. Con il presente contratto l'Operatore economico si obbliga irrevocabilmente nei confronti
dell'Azienda Sanitaria contraente ad eseguire il servizio di cui al punto I, così come dettagliatamente
descritto nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica.
Articolo 4 - Durata del contratto
Il contratto avrà una durata di() mesi, a far data dal
Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi
dell'art. 120, comma 1 del D.lgs. 36/2023, nei casi di mutate esigenze aziendali e/o di variazioni e
revisioni dei prezzi e/o per disposizione di riorganizzazione a livello regionale.
L'Azienda Sanitaria, ai sensi dell'art. 120, comma 10 e 11, del D.lgs. 36/2023, si riserva la facoltà di
prorogare, nel corso dell'esecuzione del contratto, la durata del medesimo per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso
l'Operatore economico è tenuto all'esecuzione dei/della servizi/fornitura di cui al presente contratto
agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Azienda Sanitaria.

Si precisa che, qualora subentri, nelle more dell'aggiudicazione, o nel corso dell'espletamento del servizio, un provvedimento di affidamento centralizzato da parte della Regione Lazio, da CONSIP o da altra Azienda autorizzata, del servizio in gara nel presente Disciplinare, l'Azienda si avvarrà della condizione risolutiva espressa.

## Articolo 5 - Importo del contratto

# Articolo 6 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione dei servizi, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena la risoluzione di diritto del contratto.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui

sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Azienda Sanitaria assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda Sanitaria da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Azienda Sanitaria contraente e da terzi autorizzati.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere negli uffici dell'Azienda Sanitaria nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

Il Fornitore si obbliga a consentire all'Azienda Sanitaria contraente di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

## Articolo 7 - Cauzione definitiva

1. La cauzione definitiva depositata agli atti dell'Azienda, è stata costituita con \_\_\_\_\_n.

		_			
	emessa in data	dalla compagnia_		$per\ un\ importo$	pari ad €
	(euro/	).			
2.	L'importo della garanzia fideiusso	oria è ridotto del	.% (certificazi	one UNI CEI ISO	9001)
ai se	ensi dell'art.106, comma 8, in com	nbinato disposto con l'	art. 117, com	nma I, del D. Lgs.	31 marzo

3. La garanzia fideiussoria copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

2023 n. 36 come da documentazione agli atti dell'Azienda Sanitaria.

4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Operatore economico, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Azienda Sanitaria contraente ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali. L'Impresa dovrà reintegrarla entro 20 gg. dal ricevimento della comunicazione, qualora la ASL Roma 5 avesse dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

#### Articolo 8 - Polizza Assicurativa

- Come previsto dall'art. 24, comma 3 del disciplinare di gara, l'Operatore economico ha prodotto copia della polizza assicurativa costituita presso \_\_\_\_\_\_\_polizza n.\_\_\_\_\_\_.
- 2. L'Operatore economico assume l'obbligo di rinnovare tale polizza fino alla data di scadenza del presente contratto e di inviare copia della stessa all'Azienda.
- 3. L'Operatore economico è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture dell'Azienda Sanitaria, per fatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto.
- 4. L'Operatore economico si impegna a rispondere pienamente dei danni a persone e cose dell'Azienda sanitaria o di terzi, che potessero derivare dall'espletamento del servizio ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti, manlevando l'Azienda Sanitaria da ogni responsabilità.
- 5. Resta inteso tra le Parti che l'esistenza, la validità e, comunque, l'efficacia della suddetta polizza assicurativa è condizione essenziale per la Azienda Sanitaria contraente. Pertanto, qualora l'Operatore economico non sia in grado di provare all'atto della stipula del Contratto e/o in qualsiasi momento di possedere la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con riscossione della cauzione definitiva prestata a titolo di penale, fatto salvo l'obbligo di risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

L'impresa aggiudicataria dichiara di assicurare il suo personale contro gli infortuni, nonché si impegna a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.

L'impresa aggiudicataria è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture delle Aziende sanitarie, per fatti ed

attività connesse all'esecuzione del contratto.

L'impresa aggiudicataria si impegna a rispondere pienamente dei danni a persone e cose dell'Azienda sanitaria o di terzi, che potessero derivare dall'espletamento del servizio ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti, manlevando l'Azienda sanitaria da ogni responsabilità.

L'impresa aggiudicataria, infine, assume a proprio carico le responsabilità derivanti del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio e includendo gli eventuali danni nell'ambito della copertura assicurativa sopra prevista.

Qualora l'impresa, o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, la Azienda Sanitaria resta autorizzata a provvedere direttamente alla riparazione o risarcimento del danno subito, addebitando il relativo importo all'impresa.

Qualora l'impresa non adottasse correttamente tutti i sistemi previsti dal Capitolato tecnico e da tale comportamento derivassero problemi a pazienti ricoverati e non, ovvero ai dipendenti, dovrà provvedere direttamente al risarcimento del danno provocato.

Come specificato, l'impresa aggiudicataria sarà ritenuta direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che risultassero causati dal personale dell'impresa.

L'impresa, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione di oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti delle Aziende Sanitarie, in contraddittorio con i rappresentanti dell'impresa.

In caso di assenza dei rappresentanti dell'impresa, si procederà agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti delle Aziende sanitarie, senza che l'impresa possa sollevare eccezione alcuna.

# Ovvero

Non è richiesta alcuna polizza assicurativa RCT/RCO per la fornitura de qua;

#### Articolo 9 - Penali

Qualora durante lo svolgimento del servizio si verificassero inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali o rilievi per negligenza nell'espletamento del servizio, l'Azienda, previa contestazione a mezzo PEC, potrà diffidare il Fornitore all'esatta esecuzione del servizio. L'Impresa dovrà produrre, entro e non oltre 7 giorni lavorativi, successivi alla suddetta contestazione le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero l'Azienda non le ritenga condivisibili si potrà procedere ad applicare le penali come di seguito riportato. Durante l'esecuzione del contratto, l'impresa aggiudicataria sarà direttamente responsabile di ogni danno arrecato al proprio personale a persone o cose, e, comunque, di ogni danno che possa derivare all'ASL Roma 5 in conseguenza dell'espletamento del servizio.

L'aggiudicatario esonera altresì la ASL Roma 5 da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose derivati a terzi trasportati e non, per effetto del servizio.

Il mancato rispetto dei livelli di servizio comporterà l'erogazione di penali (come previsto nel capitolato tecnico prestazionale):

•	0,3‰ dell'importo netto aggiudicato in caso di;
•	I,0% dell'importo netto aggiudicato in caso di;
•	0,8‰ dell'importo netto aggiudicato a turno in caso di;
•	0,5‰ dell'importo netto aggiudicato;
•	9,0% dell'importo netto aggiudicato per ogni mese di

Le penali saranno cumulabili tra loro nel periodo di durata contrattuale fino alla concorrenza del limite massimo del 10% del corrispettivo totale.

In caso di reiterate sanzionate violazioni e inosservanze di quanto presente capitolato e dall'offerta tecnica, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere all'aggiudicatario \_\_\_\_\_\_e, ove ritenuto la risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 1453 e seguenti del Codice Civile.

Le inadempienze sopra descritte non precludono all'Azienda il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente contemplati ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio.

#### Articolo 10 - Risoluzione

La risoluzione del contratto è disciplinata dalle disposizioni previste dal paragrafo \_\_\_\_\_\_\_ del disciplinare di gara/capitolato tecnico/capitolato speciale d'appalto al quale le parti rinviano.

In ogni caso si conviene che l'Azienda Sanitaria, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Operatore economico tramite posta certificata., nei casi di

Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità;

Cauzione definitiva;

cui ai seguenti articoli:

Polizza assicurativa:

Tracciabilità dei flussi finanziaria;

Trasparenza;

Codice di Comportamento;

Obblighi di riservatezza;

In ogni caso, l'Azienda Sanitaria potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dagli artt. 94-98 del D. Lgs. n. 36/2023. In caso di risoluzione del contratto l'Operatore economico si impegnerà a fornire all'Azienda Sanitaria tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

#### Articolo II - Recesso

Il recesso del contratto è disciplinata dalle disposizioni previste dal paragrafo \_\_\_\_\_\_ del disciplinare di gara al quale le parti rinviano.

Il recesso è disciplinato dalle disposizioni previste dal Capitolato tecnico/ Capitolato Speciale, al quale le parti rinviano. 2. Dalla data di efficacia del recesso, l'Operatore economico dovrà cessare lo svolgimento di tutti i servizi oggetto del presente contratto, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Azienda Sanitaria. 3. In caso di sopravvenienze normative interessanti l'Azienda Sanitaria che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio, l'Azienda potrà recedere in

tutto o in parte unilateralmente dal contratto e l'Operatore economico avrà diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 c.c.

## Articolo 12 - Fatturazione e pagamenti

- 1. In materia di fatturazione e pagamenti si applica il paragrafo 26 del disciplinare di gara.
- Ai sensi del D.M. 55/2013 le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico: CODICE UNIVOCO UFFICIO: \_\_\_\_\_\_
   Le fatture dovranno obbligatoriamente riportare i seguenti dati:
- il CIG\_\_\_\_\_;
- il numero del provvedimento di aggiudicazione definitiva (delibera/determina);
- il numero dell'ordinativo.
- 3. La fatturazione e le modalità di pagamento sono specificate nel Regolamento approvato con Decreto del Commissario ad acta n. U00032 del 30/01/2017 "Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata modifiche al DCA U00308 del 3 luglio 2015", da considerarsi parte integrante del presente Contratto, come successivamente modificato con DCA n. 247 del 02/07/2019.
- 4. Resta tuttavia espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Operatore economico può sospendere l'erogazione del servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. L'Operatore economico che procederà ad interrompere arbitrariamente le prestazioni contrattuali sarà considerato diretto responsabile degli eventuali danni causati all'Azienda e dovuti a da tale interruzione.

#### Articolo 13 - Cessione di credito e di contratto

La cessione di credito e di contratto è disciplinata dalle disposizioni previste dal paragrafo 27 del disciplinare di gara al quale le parti rinviano

# Articolo 14 - Subappalto

Il subappalto è disciplinato dalle disposizioni previste dal disciplinare di gara, al quale le parti rinviano.

#### Articolo 15 - Domicilio dell'affidatario

Agli effetti del presente contratto l'affidatario elegge domicilio in Via Pallotta Mazzini, 99, Monte Compatri (RM), obbligandosi di informare il committente di ogni variazione. In difetto il suddetto domicilio si intende fin d'ora eletto presso la sede dell'ente committente.

# Articolo 16 - Responsabile della commessa

Con la stipula del presente Contratto il Fornitore individua nel Sig. Scarsella Sonia Responsabile della commessa, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è il referente nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente.

I dati di contatto del Responsabile della Commessa sono: numero telefonico 3280855280 indirizzo e-mail scarsellasonia@libero.it

# Articolo 17 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente contratto, a:

- a. garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi anche con l'ausilio del Responsabile del Procedimento con eventuali Fornitori a cui è subentrato;
- b. erogare tutti i servizi previsti nell'Offerta Tecnica in conformità a quanto stabilito nella documentazione di gara, con particolare riferimento al Disciplinare di gara, al Capitolato Tecnico ed all'Offerta Tecnica, impiegando tutte le attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione;
- c. adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti dell'Azienda Sanitaria contraente nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
- d. utilizzare, per l'erogazione dei servizi, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale. A tal fine il Fornitore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela

ambientale;

- e. osservare, integralmente, tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
- f. erogare i servizi oggetto del Contratto ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto e negli Atti di gara;
- g. manlevare e tenere indenne l'Azienda Sanitaria contraente, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dallo svolgimento dei servizi oggetto del Contratto ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- h. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- h comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
- j. comunicare il nominativo dei dipendenti che svolgeranno il servizio entro 30 giorni dalla notifica dell'aggiudicazione definitiva; ogni variazione deve essere comunicata entro 15 giorni del mese successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate;
- k. controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione. Allo stesso tempo il Fornitore assicura che farà divieto ai propri dipendenti di utilizzare apparecchiature d'ufficio di proprietà dell'Azienda Sanitaria contraente (telefoni, fax, PC, ecc.), di aprire cassetti o armadi, di maneggiare carte, di prendere visione di documenti se non per motivi strettamente legati all'attività cui sono preposti. Il Fornitore istruirà, inoltre, il personale a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'Azienda Sanitaria contraente;
- 1. essere consapevole che l'Azienda Sanitaria contraente si riserva il diritto di richiedere al Fornitore l'allontanamento di quel personale o incaricati che a suo insindacabile giudizio non ritenga essere in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività;

m. osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Azienda Sanitaria contraente, per quanto di rispettiva ragione. Il Fornitore dovrà documentare il servizio eseguito con le modalità concordate prima dell'avvio del servizio stesso.

Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere all'Azienda Sanitaria contraente, le fatture relative a ciascun periodo di riferimento e la documentazione comprovante la prestazione dei servizi oggetto della fatturazione.

# Articolo 18 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

L'Operatore economico assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Contratto.

Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente:

Dalica.	
IBAN:	
Soggetto delegato ad operare sul C/C:	, CF:
Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e può e	essere cambiato, sostituito o integrato soltanto

Le fatture dovranno obbligatoriamente riportare i dati come indicati all'art. 10 del presente contratto ed dovranno essere inoltrate in forma elettronica attraverso il portale della Regione Lazio.

in caso di forza maggiore.

L'affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione all'ente committente delle notizie dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

# Articolo 19 - Trasparenza

L'Operatore economico espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o
  attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a
  titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione del presente servizio rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Operatore economico non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Operatore economico, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

## Articolo 20 - Adempimenti legge anticorruzione

L'Operatore economico assume gli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dall'art.53, comma 16- ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 introdotto dalla legge 6 novembre 2012 n.190 e attesta pertanto, di non aver sottoscritto contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di nonaver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

# Articolo 21 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

- I. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente contratto, nel caso in cui il contratto implichi l'utilizzo di dati personali e/o particolari a:
- a. garantire il rispetto del D.Lgs. 196/03 integrato con il D.Lgs. 101/18 per garantire la compatibilità con il Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito GDPR);
- b. accettare la lettera di nomina a Responsabile Esterno da parte del Titolare (Rappresentante

Legale);

- c. notificare, nel caso in cui i trattamenti a sua responsabilità siano diversi da quelli citati nella lettera di nomina, ulteriori trattamenti (GDPR art 30) e le misure di sicurezza adottate (GDPR art 32);
- d. il personale utilizzato dal fornitore per erogare i servizi richiesti da ASL ROMA 5, dovrà essere opportunamente formato sulle modalità di gestione dei dati personali e/o particolari e nominato come responsabile o incaricato. L'elenco del personale, con la società di appartenenza se si adotta la sub-fornitura, deve essere notificato a ASL ROMA 5 insieme alla lettera di accettazione nomina del Fornitore.
- e. Il regolamento ASL ROMA 5 per l'utilizzo dei beni informatici ed eventuali disposizioni deve essere esplicitamente accettato dal Fornitore e deve costituire la regola per la gestione del servizio, in particolare nel caso di violazione dei dati (Data Breach) il fornitore deve attenersi alla procedura di Data Breach Disponibile sul sito ASL ROMA 5;
- f. Nel caso in cui la prestazione riguardi le funzioni di assistenza e manutenzione da remoto, il personale, debitamente formato dal Fornitore, deve essere notificato alla ASL ROMA 5 per ottenere la VPN provvisoria. Naturalmente se i tecnici sono fuori dall'Italia occorre specificare il paese in cui operano ed avere evidenza che esistano le condizioni (pseudonimizzazione) e che siano adottate le misure tecniche ed organizzative per garantire la sicurezza dei dati contenuti nelle banche dati.
- g. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
- h. vigilare che il personale incaricato si attenga alle regole fornite;
- i. l'Azienda Sanitaria contraente si riserva il diritto di vigilare e notificare eventuali comportamenti anomali che potranno implicare l'applicazione di eventuali penali;
- 2. Si allega al presente contratto, l'atto di nomina del responsabile esterno del trattamento dei dati personali (allegato sub A).

## **Articolo 22 - Codice di Comportamento**

1. L'Operatore economico assume l'obbligo di osservare le disposizioni dettate dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 approvato con deliberazione

- n. 44 del 29.01.2016.
- 2. Il predetto documento costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, pur non allegato materialmente.
- 3. L'Operatore economico dichiara di averne preso particolareggiata e completa conoscenza, come da allegato sub B.
- 4. L'Operatore economico, in caso di violazione delle disposizioni dettate dal suddetto Codice da parte dei propri dipendenti e collaboratori, assume l'obbligo di adottare i provvedimenti necessari a rimuovere la situazione di illegalità e a prevenirne la reiterazione.
- 5. La mancata osservanza dell'obbligo di cui al precedente comma 4, costituisce causa di risoluzione del contratto, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto di risarcimento degli eventuali danni subiti.

## Articolo 23 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla fornitura ed agli ordini di consegna ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico all'Azienda Sanitaria contraente per legge.

Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.

## Articolo 24 - Modalità e termini di esecuzione del servizio

Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi richiesti secondo le modalità stabilite nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico, negli atti presentati dal Fornitore in sede di gara (Offerta tecnica), pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

L'erogazione di ciascun servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuna esclusa.

Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione di ciascun servizio deve avvenire secondo quanto previsto negli atti. Il Fornitore deve erogare i servizi nel rispetto delle fasce orarie,

percorsi e delle modalità stabilite pena l'applicazione delle penali di cui sopra riportate.

# Articolo 25 - Verifica e controllo quali/quantitativo

Salvo quanto previsto nel Capitolato Tecnico, il Fornitore riconosce alla Stazione Appaltante il diritto di procedere anche senza preavviso – sia direttamente sia per mezzo di persone e/o enti all'uopo designati nel corso delle esecuzioni delle prestazioni contrattuali – a verifiche e controlli volti ad accertare la conformità delle prestazioni o agli obblighi assunti con il presente contratto e alla prescrizione del Capitolato Tecnico di Appalto.

Fermo restando quanto stabilito dal presente contratto, nel caso in cui gli accertamenti compiuti rilevino la mancata ottemperanza agli obblighi di cui sopra nonché a prescrizioni di legge, la Stazione Appaltante previa contestazione degli addebiti all'Impresa e previa assegnazione di un congruo termine per l'adempimento, potrà dichiarare la risoluzione per inadempienza del presente contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

In caso di inosservanza totale o parziale di quanto previsto, il Fornitore sarà soggetto a contestazione da parte dell'Azienda Sanitaria contraente. La contestazione determina l'interruzione dei termini di pagamento del servizio.

## Articolo 26 - Riservatezza

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non fame oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura.

L'obbligo di cui al comma I non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori, nonché degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda Sanitaria contraente, ha facoltà di

dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai relativi regolamenti dì attuazione in materia di riservatezza.

# Articolo 27 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'Azienda Sanitaria contraente avrà la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio.

L'Impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti da i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalia legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

L'Impresa aggiudicataria sarà tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative, alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali/nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

L'Impresa dovrà certificare alle Aziende Sanitarie l'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali nonché l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa, impiegati nel servizio oggetto dell'appalto. A tal fine l'Impresa aggiudicataria s'impegna a produrre

all'Aziende Sanitaria contraente la seguente documentazione relativa al personale impiegato nel servizio de quo, all'inizio dell'appalto e successivamente entro e non oltre il 15 gennaio di ogni anno:

- fotocopia libro matricola del personale impiegato abitualmente, occasionalmente o promiscuamente nell'appalto;
- numero di matricola desunto dal libro matricola, eventuale badge assegnato, luogo di lavoro, qualifica, livello retributivo.

Inoltre l'impresa aggiudicataria dovrà certificare il rispetto delle disposizioni in materia d'orario di lavoro di cui al Decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66

#### Articolo 28 - Brevetti industriali e diritti d'autore

Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Qualora venga promossa nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Azienda Sanitaria contraente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima Azienda Sanitaria contraente. L'Azienda Sanitaria contraente si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva competenza, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

# Articolo 29 - Verifiche sull'esecuzione del contratto

Il Fornitore si obbliga a consentire, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Azienda sanitaria contraente

# Articolo 30 -

# Foro competente

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 133, comma 1, lett, e), D. Lgs. 104/2010, e per quanto previsto all'art. 23 del disciplinare di gara per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Azienda Sanitaria contraente, è competente in via esclusiva il Foro di Tivoli.

# ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

l presente contratto è firmato digitalmente dai rappresenta	anti delle parti, ai sensi dell'art. 24 del
D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii "Codice Amministrazione [	Digitale".
l presente contratto, formato e stipulato in modalità digitale,	è stato redatto da me, Ufficiale Rogante,
mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti	informatici su pagine intere e
n righe dell'ultima pagina. La sottoscrizione del contra	tto e dei suoi allegati avviene, mediante
apposizione di firma digitale asiconcrona di cui si attesta la va	ılidità dei certificati di firma, validi e non
revocati e conformi al disposto dell'art. I, comma I, lettera	a f) del D. Lgs. n. 82/2005. L'imposta di
registro è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.	M. 22 febbraio 2007, mediante Modello
Unico Informatico (M.U.I.). L'imposta fissa di registro è par	ri a(duecento/00), invece
'imposta di bollo è pari ad € come previst	o dal D.lgs 36/2023.
Letto approvato e sottoscritto,	
per L'ASL Roma 5	per la
l Direttore Amministrativo delegato	il Rappresentante Legale
f.to digitalmente	f.to digitalmente

Ai sensi e per effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile la sottoscritta/o come
epigrafe generalizzato, in qualità di Legale rappresentante della dichiara
avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati n
presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti di legge, tutte
norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atte
Articolo I, Articolo 2, Articolo 3, Articolo 4, Articolo 5, Articolo 6, Articolo 7, Articolo 8, Articolo 8, Articolo 7, Articolo 8, Artico
9, Articolo 10, Articolo 11, Articolo 12, Articolo 13, Articolo 14, Articolo 15, Articolo 16, Articolo
17, Articolo 18, Articolo 19, Articolo 20, Articolo 21, Articolo 22, Articolo 23, Articolo 24, Articolo 26, Articolo 27, Articolo 28, Articolo 28, Articolo 29, Articolo 20, A
25, Articolo 26, Articolo 27, Articolo 28, Articolo 29, Articolo 30.
Per espressa accettazione II Rappresentante Legale
f.to digitalmente